

Confesercenti ritiene di grande importanza agire al più presto per una riforma e riorganizzazione del settore. Quanto ai punti specifici delle Risoluzioni in esame:

1) Concordiamo sull'opportunità di **chiudere gli impianti obsoleti**, "obsoleti" perchè incompatibili con le norme a tutela dell'ambiente e con quelle relative al Codice della Strada. Un'azione di questo tipo dovrà essere sostenuta dallo Stato, tramite finanziamenti diretti, defiscalizzazione e concessione di credito di imposta sugli interventi di smantellamento e bonifica da effettuare.

La sola valutazione di **inefficienza economica dell'impianto** non dovrebbe di per sé comportare la chiusura dello stesso; deve essere presa in considerazione l'opportunità di mantenere in attività impianti che sono inefficienti solo apparentemente, ma che hanno una loro intrinseca giustificazione, sia per il ritorno economico nei confronti della proprietà, sia per la possibilità che essi, opportunamente ammodernati e resi sostenibili, continuino a costituire terminali di una rete efficiente e capillare, al servizio degli utenti.

2) Bene la **riqualificazione della rete in senso eco-compatibile**, finalizzata allo sviluppo di prodotti energetici ad alta sostenibilità ambientale e all'implementazione dei servizi alla mobilità da energie rinnovabili. A questo proposito, Confesercenti ha più volte segnalato l'opportunità che le **colonnine di ricarica elettrica vengano collocate** non sulle pubbliche vie, sottraendo spazi alle aree di parcheggio, a scapito delle fasce deboli della popolazione, **ma sempre più all'interno delle aree di servizio**, naturali candidate all'erogazione di ogni possibile fonte di energia per i trasporti.

3) Quanto alle **problematiche legate alle previsioni sulle forme contrattuali**, le previsioni della Legge 27/2012 che miravano ad incrementare concorrenzialità ed efficienza del mercato non hanno dato al settore quella spinta che si attendeva, limitandosi le novità contrattuali all'unica ulteriore tipologia del contratto di commissione. Oggi **si assiste sempre più al ricorso a diverse forme contrattuali atipiche e ai relativi accordi economici non negoziati con le controparti, che assicurano illegittimi vantaggi competitivi ai titolari e determinano condizioni di gestione capestro**, con derive ascrivibili ad un vero e proprio caporalato.

Per la soluzione di tale problema, Confesercenti propone la **definizione di ulteriori tipologie contrattuali maggiormente idonee a cogliere le diverse articolazioni della rete**, fra queste, ad esempio:

- il *contratto di franchising*,
- il *contratto di affitto di ramo d'azienda*,
- il *contratto di appalto di servizi*, la cui applicazione comunque assicuri l'affidamento diretto e nell'interesse degli affidanti/titolari, prevedendo il divieto di appalto a terzi delle attività affidate, ferma restando l'applicazione degli istituti a tutela dei gestori (*bonus* di fine gestione, garanzia delle condizioni di lavoro e ferie, tutela della salute, rispetto, in ogni caso, delle condizioni eque e non discriminatorie per la gestione degli impianti).

Qualunque sia la forma prescelta, **i contratti dovrebbero sempre prevedere la costituzione di enti bilaterali come definiti dalla legislazione vigente (L.30/2003)**, in ordine alla formazione professionale, alla gestione dell'applicazione delle previsioni contrattuali, al tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie, ecc.

Confesercenti propone, inoltre:

- **l'introduzione di una soglia dimensionale minima nella titolarità di impianti**, ad esempio nel caso di titolari di più di 100 punti vendita, **al di sopra della quale si renda obbligatorio per i titolari contrattare e definire Accordi Economici ai sensi della L. 57/2001**, pena, in mancanza e nelle more della stipula degli AA EE, l'applicazione di condizioni economico-contrattuali direttamente individuate dal MASE, nonché di sanzioni o negazione di incentivi;
- si potrebbe ipotizzare altresì, ad esempio per i titolari di un numero di impianti fino a 300, una **contrattazione gestita a livello territoriale** con le rappresentanze delle Associazioni maggiormente rappresentative.
- **In relazione alla parte economica**, si immagina la definizione, a cura del MASE e sulla base degli Accordi Economici depositati, per i casi dei titolari di autorizzazione al di sotto della predetta soglia dimensionale dei 100 p.v., di un **marginale medio di settore da riconoscere ai gestori, ferma restando la possibilità di attivare la contrattazione in sede territoriale per la previsione di un diverso margine condiviso**.
- **A livello amministrativo**, l'attuale autorizzazione di esercizio dovrebbe essere sostituita da una **"Autorizzazione speciale"**, rilasciata sulla base dei seguenti presupposti:
 - **capacità tecnico-organizzativa ed economica** (supportata di apposita documentazione approvata dal MASE) necessaria a garantire la continuità e la regolarità nell'espletamento del servizio;
 - **certificato del casellario giudiziale attestante l'assenza di specifiche condanne penali, di procedimenti penali a carico o di dichiarazioni di fallimento** del titolare/amministratore e dei componenti l'organo di gestione societario o di società strumentali e delegate;
 - **documento di regolarità contrattuale positivo**, rilasciato dal MASE ai soggetti che abbiano siglato Accordi Economici e normativi con le Associazioni maggiormente rappresentative dei gestori di impianti;
 - **controllo preventivo da parte dell'Agenzia delle Dogane**: il rilascio dell'autorizzazione per i nuovi impianti, la variazione della titolarità e il trasferimento della gestione di impianti esistenti dovrebbero essere subordinati a nulla osta dell'Agenzia delle Dogane, da rilasciare previa verifica dei requisiti prescritti dalla normativa vigente (articoli 23 e 25 del D.Lgs. 504/95). Ciò in analogia con quanto previsto per i depositi petroliferi dalla Legge di Bilancio 2021. Potrebbero inoltre essere previsti momenti di verifica del rispetto dei requisiti soggettivi individuati dalla nuova normativa anche nel caso di impianti già esistenti.
 - **obbligo di installazione sui punti vendita di almeno due delle energie decarbonizzate**, tra energia elettrica con potenza superiore ai 150 KW, biocarburanti, biometano, idrogeno, e-fuel sintetici e prodotti che la ricerca renderà disponibili, pena la decadenza dell'autorizzazione in capo a 24 mesi.

Da ultimo si aggiunga che, nell'impossibilità ormai evidente di superare le asperità ascrivibili ad un difficile dialogo tra le parti, spetti al Governo ed ai Ministeri competenti (Ministero delle imprese e Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) farsi promotori di iniziative che possano essere discusse nell'ambito di un Tavolo tecnico e quindi trovare la condivisione delle parti interessate.